

NOTA

Sintesi degli schemi dei decreti di recepimento delle direttive del Pacchetto Economia Circolare approvate dal CdM

Responsabilità estesa del produttore

In attuazione della “direttiva rifiuti”, il decreto riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR), prevedendo, all’art. 178-bis, l’istituzione di specifici **regimi di responsabilità** tramite uno o più decreti, che ne disciplinino i requisiti conformemente all’art. 178-ter. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del decreto. I decreti EPR dovranno tener conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; essi disciplineranno sia le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti che di gestione dei rifiuti che ne derivano, includendo l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo e prevedendo specifici obblighi per gli aderenti al sistema.

Requisiti dei sistemi EPR

I requisiti di cui all’art. 178-ter riguardano:

- a) la definizione dei ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere;
- b) l’organizzazione di sistemi di raccolta mediante la stipula di accordi, ove necessario, con le autorità locali ed i gestori pubblici o privati di rifiuti;
- c) la definizione degli obiettivi di gestione dei rifiuti (definendo, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti);
- d) l’adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti, da parte dei produttori, tramite il Registro;
- e) l’adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, secondo un trattamento equo in proporzione alla loro quota di mercato;
- f) l’assicurazione di flusso di informazioni dai produttori ai detentori di rifiuti;
- g) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti;
- h) idonei mezzi finanziari ovvero mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- i) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, inviate al MATTM, per valutare gestione finanziaria e qualità dei dati raccolti e comunicati;
- j) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.

Contributo finanziario

Il contributo, versato dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato nazionale, deve coprire i seguenti costi:

- a. costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto (non per ELV, pile e RAEE);
- b. costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
- c. costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi;
- d. costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
- e. costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c).

E’ stato espunto il riferimento ai costi della gestione degli scarti del trattamento, presente inizialmente nella bozza messa a punto dal MATTM e fortemente sostenuto dall’Associazione. Analogamente, l’Associazione aveva richiesto (ma la proposta non è stata accolta) che il contributo coprisse altresì i costi di ricerca, sviluppo e formazione per migliorare l’eco-innovazione. Un’altra richiesta che purtroppo non è andata a buon fine è stata quella di introdurre un chiaro vincolo di destinazione del contributo esclusivamente alla copertura dei costi individuati, e di una gestione separata di quest’ultimo rispetto ad altri introiti dei sistemi EPR.

Lo schema di decreto stabilisce che il contributo non deve superare i costi, stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati, necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente. Nel caso di

	sistema collettivo, inoltre, il contributo deve essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose. È possibile, in situazioni particolari, derogare al principio della piena copertura, a condizione che, per i regimi “figli” di direttive europee nonché per i regimi istituiti dopo il 4 luglio 2018, sia assicurato almeno l’80% dei costi e che, per regimi istituiti prima del 4 luglio 2018, sia assicurato almeno il 50% dei costi. La deroga prevede che i costi non coperti dai produttori siano sostenuti dai produttori originali dei rifiuti o dai distributori e non può essere utilizzata per ridurre la quota a carico dei produttori nei regimi istituiti prima del 4 luglio 2018.
Eco-progettazione	I sistemi di responsabilità estesa del produttore devono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e delle finalità generali del decreto. Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.
Vigilanza e controllo	Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; le relative modalità saranno fissate con un futuro decreto. Esso in particolare è responsabile di verificare i dati presenti nel Registro nazionale e di esaminare i bilanci di esercizio effettuando analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi per evidenziare eventuali anomalie; esso inoltre analizza la determinazione del contributo ambientale e controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione; infine, verifica la corretta attuazione delle norme per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.
Registro dei produttori	Presso il Ministero dell’ambiente è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale si devono iscrivere i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro che immettono prodotti sul territorio nazionale, essi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi e l’iscrizione al Registro. I soggetti iscritti al Registro sono tenuti a comunicare periodicamente i dati relativi all’immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti, i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai loro obblighi, l’entità del contributo ambientale, nonché una serie di documenti relativi alla propria attività, in funzione della loro forma costitutiva, individuale o associata.
Governance	L’Associazione, al fine di assicurare, come richiesto dalla Direttiva, il “dialogo regolare” tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore aveva proposto la nomina, per ciascuno dei sistemi EPR istituiti, di un comitato a cui partecipino senza emolumenti le rappresentanze dei diversi soggetti, che funga da “cabina di regia” per il regolare funzionamento del sistema. Le filiere, infatti, presentano delle peculiarità molto diverse, che necessitano di sedi specifiche ed appropriate per essere analizzate e valorizzate, con la continua ricerca di punti di equilibrio tra i vari interessi (spesso contrapposti) rappresentati dalle parti. Il testo attuale non ha recepito questa istanza

Gerarchia dei rifiuti

L’art. 179, come emendato, prevede che è consentito discostarsi dall’ordine di priorità dei rifiuti solo qualora ciò sia espressamente consentito dall’autorità che rilascia l’autorizzazione (AIA, ordinaria o semplificata).

Prevenzione e riutilizzo

L’art. 180 viene interamente sostituito con un nuovo articolo che prevede l’adozione, da parte del MATTM di concerto con il MISE, del MIPAFF e del ministero dei beni culturali e del turismo, del **Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti**. L’articolo elenca quindi una serie di misure che devono rientrare nel programma, il quale prevede idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

L’art. 180-bis (Riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) non viene modificato.

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero

L'art. 181 viene interamente sostituito con un articolo che solo parzialmente riprende le disposizioni del precedente. Vengono invece introdotti ex novo:

- a) il compito, per i Ministeri competenti le Regioni, gli enti di governo dell'ATO o i Comuni, di adottare le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero;
- b) la previsione che i regimi EPR devono garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di loro competenza;
- c) l'obbligo per gli operatori e gli enti competenti di adottare le misure necessarie, **prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi**. L'Associazione si è opposta all'introduzione pedissequa di questa disposizione nel testo identico a quello della direttiva (cfr. art. 10 comma 5), perché in alcuni casi l'eliminazione delle sostanze pericolose "prima o durante" il trattamento è possibile solo a costi insostenibili, quando invece ci sono tecnologie in grado di separare le sostanze pericolose dopo il trattamento (ad es. dopo la frantumazione, tramite sistemi criogenici, termici o meccanici). In certi casi inoltre, le stesse sostanze/componenti pericolosi possono essere oggetto di recupero (v. batterie) e quindi non devono essere "eliminate" ma valorizzate.

Per quanto riguarda gli **obiettivi** lo schema di decreto di recepimento lascia inalterati quelli previsti al 2020 (preparazione al riutilizzo e riciclo di almeno il 50% in peso dei rifiuti domestici e simili e preparazione per il riutilizzo, riciclo e altri tipi di recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da C&D non pericolosi) e introduce 3 nuovi step relativi alla **preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti urbani**:

- il 55% in peso al 2025;
- il 60% in peso al 2030;
- il 65% in peso al 2035.

Nel sostituire interamente il precedente articolo 181, sono state eliminate alcune disposizioni in materia di: promozione del recupero e del riciclaggio di alta qualità (comma 3); raccolta differenziata (comma 4), riassorbito dall'art. 205 (vedi il successivo paragrafo "Raccolta differenziata"); libera circolazione dei materiali da RD sul territorio a fini di recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti (comma 5); esenzione dall'autorizzazione per le RD effettuate nelle scuole (comma 6).

Definizioni

Rispetto alle disposizioni riportate al vigente art. 183:

- **vengono aggiunte alcune nuove definizioni** tra cui, quelle di rifiuto urbano, di rifiuto da costruzione e demolizione, di rifiuto alimentare, di regime di responsabilità estesa del produttore, di recupero di materia e di riempimento;
- **vengono modificate definizioni già presenti** quale quelle di rifiuti organici e di gestione dei rifiuti che arriva a comprendere anche la cernita nelle operazioni di recupero (nel testo ora vigente non è considerata attività di gestione). N.B. la "selezione" viene espressamente esclusa dalle attività di gestione dei rifiuti.
- **viene stralciata la declinazione della disciplina del deposito temporaneo (nell'art. 183 resta solo la definizione)** che viene affidata ad un successivo nuovo articolo (185-bis – v. oltre).

In aggiunta si evidenzia che nel corso dell'iter legislativo l'Associazione ha:

- richiesto e ottenuto l'introduzione, nell'ambito delle definizioni concernenti la specifica di quali rifiuti non si debbano considerare urbani, di quelli *"delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione"* (comma 1, b-ter, lett. g). La precisazione è stata richiesta (e accolta) per porre fine alle differenti interpretazioni fornite a livello locale che hanno portato taluni organi di controllo a ritenere urbani tali rifiuti; peraltro il chiarimento è presente nell'art. 3 della Direttiva;
- richiesto ma NON ottenuto la soppressione, nell'ambito della definizione di "produttore di rifiuti", della qualifica di *"soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione"*. Motivazione della richiesta era quella di evitare che la qualifica di produttore di uno stesso rifiuto continui ad essere ricondotta

contemporaneamente a due soggetti diversi (produttore *giuridico* e produttore *materiale*), senza che siano specificati i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità. Peraltro, nella richiesta avanzata, è stato evidenziato che, nel caso di un'attività che genera rifiuti, la normativa comunitaria e la giurisprudenza consolidata convergono sulla individuazione di un solo soggetto cui competono gli adempimenti di tutela ambientale: tale soggetto viene fatto coincidere con il produttore materiale (soggetto la cui attività produce rifiuti).

Classificazione

Rispetto alle disposizioni riportate al vigente art. 184:

- viene modificata la classificazione dei rifiuti speciali e, in particolare, per quanto di interesse, **vengono stralciati dalla lett. g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti**; tale modifica, a cui l'Associazione si era opposta comporta non poche ricadute sul settore della gestione dei rifiuti, anche in considerazione dei frequenti richiami al suddetto articolo, che vengono fatti negli articoli successivi relativi agli adempimenti amministrativi e della tracciabilità dei rifiuti. Peraltro con la cancellazione di tali rifiuti dall'elencazione dei rifiuti speciali il Legislatore accende dubbi sulla loro origine che è invece, inequivocabilmente quella di speciali.
- viene inserito il rinvio alle Linee Guida redatte da SNPA per la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo (v. circolare associativa n. 04/2020).

Analogamente, in base allo stesso criterio di analisi, è stato richiesto (ma non è stato accolto) lo stralcio, al comma 1 lett. a) dell'art. 182-bis recante "*Principi di autosufficienza e prossimità*", dal novero dei rifiuti urbani, di quelli derivanti da un processo di trattamento, che dovrebbero invece essere classificati come speciali: infatti, tali rifiuti sono classificati con codice 19 00 00 - "*rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti*".

Deposito temporaneo

È stato inserito il nuovo articolo 185-bis per disciplinare il deposito temporaneo ad oggi declinato nell'ambito della lett. bb) dell'art. 183 "*Definizioni*".

La disciplina è sostanzialmente analoga ma, nel tentativo di migliorare la chiarezza e l'univocità dell'interpretazione, l'Associazione aveva proposto (ma non è stato accolto) un emendamento finalizzato ad estendere la *factio iuris* già prevista dal Legislatore per le attività manutentive (disciplinate attualmente dall'art. 266, comma 4), a **tutti i rifiuti prodotti da attività svolte presso terzi**: ciò in quanto non tutte le attività che producono rifiuti da attività svolte presso terzi possono essere considerate di manutenzione. Ciò avrebbe consentito di disciplinare in modo omogeneo anche tutte quelle attività svolte da imprese che, pur non essendo manutentive, si trovano ad operare e a produrre rifiuti in luoghi diversi dalla propria sede: a titolo di esempio pulizia, disinfestazione, disinfezione, dipintori, impiantisti idraulici, elettrici, termosanitari, installatori di apparecchiature di ogni tipo e dimensione, montatori, falegnami, disinfestatori.

È stata invece inserita nell'articolo (e, quindi, accolta) la richiesta associativa finalizzata a precisare che il deposito temporaneo se effettuato secondo le previsioni stabilite dal Legislatore, non necessita di autorizzazione.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/06, abrogato dalla L. 12/2019 (v. circolare associativa n.034/2019), è stato riscritto alla luce della disciplina emanata sulla materia dalla stessa Legge. Esso contiene gli elementi strutturali, organizzativi e di funzionamento della futura tracciabilità dei rifiuti ed in esso trovano sede alcune delle richieste da sempre avanzate dall'Associazione: in particolare la necessità di effettuare un periodo di sperimentazione e di garantire la sostenibilità dei costi.

Permangono pur tuttavia nel testo approvato dal CdM e inviato alle Camere, molte criticità legate a proposte di modifica inviate dall'Associazione ma non accolte. Tali criticità riguardano, principalmente ma non esaustivamente:

- la previsione dell'interoperabilità tra REN e sistemi gestionali delle imprese anziché di un'interfaccia come richiesto dall'Associazione. Solo quest'ultima avrebbe assicurato che ogni operazione fatta su uno dei due sistemi non vincola i processi presenti sull'altro, a differenza di quanto avviene con la interoperabilità

proposta dallo schema di decreto dove i sistemi gestionali e aziendali comunicano in maniera interoperabile. Considerato che la scelta tra queste due strade non può prescindere dalle esperienze del passato, l'Associazione ha richiesto che si optasse per l'interfaccia, che prevede tempi relativamente brevi, una bassa complessità ed è l'unica sostenibile nell'attuale contesto;

- la mancata previsione dell'assenza di sanzioni durante il periodo di sperimentazione;
- un approccio di operatività scaglionato (chi è obbligato fin da subito e chi a partire da date successive) e a doppio binario (digitale e cartaceo), entrambe misure incompatibili con una vera logica digitale.

End of waste

Il comma 1, come modificato, dell'art. 184-ter (che, si ricorda, era stato da ultimo modificato dalla legge n. 128/19, per cui le nuove modifiche si vanno ad innestare su quel testo) stabilisce che la cessazione della qualifica di rifiuto **non riguarda più la preparazione per il riutilizzo**.

In linea con l'art. 6 della direttiva rifiuti è stato inoltre aggiunto un comma 5 bis che prevede l'assoggettamento di chi utilizza o immette sul mercato per primo sul territorio nazionale un materiale EoW ai **requisiti delle norme sulle sostanze chimiche** (REACH, CLP). Al riguardo si rinvia alle linee guida SNPA n. 23/2020 sull'applicazione dell'art. 184-ter, che riportano tra l'altro le fasi da considerare per gli adempimenti REACH e CLP, nonché uno schema degli adempimenti previsti (punto 4.3).

Registri di Carico e Scarico (RCS)

Il comma 1 del testo vigente dell'art. 190, che per l'individuazione dei **soggetti obbligati alla tenuta del registro** di carico e scarico faceva rinvio all'articolo sul Catasto rifiuti (art. 189), viene interamente riscritto; pur tuttavia nella riscrittura non vi è un pieno coordinamento tra il campo di applicazione dei due articoli, cosicché soggetti prima obbligati alla tenuta dei registri ora lo sono solo per la comunicazione MUD. Nel testo licenziato dal CdM e trasmesso ora alle Commissioni parlamentari per il previsto parere, risulta, ad esempio, che gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti NON pericolosi e i commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi non devono più tenere il registro di carico e scarico ma devono continuare a effettuare la denuncia al catasto. L'obbligo di tenuta del registro, fatte salve le imprese che effettuano attività di trattamento dei rifiuti (per le quali l'obbligo vige sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi), riguarda esclusivamente la filiera dei rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, lett. c), d) e g) (nell'ambito della quale non sono più menzionati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti – cfr. punto su "Classificazione").

Tra le principali richieste di modifiche avanzate (ma non accolte) segnaliamo, in particolare, la specificazione della possibilità di tenuta del registro di carico e scarico presso la **sede operativa** delle aziende che svolgono attività di raccolta e trasporto e di commercio ed intermediazione. La modifica era stata richiesta in considerazione del fatto che le citate categorie di soggetti hanno, di frequente, la propria sede legale in luoghi diversi rispetto alla sede operativa che svolge la logistica dove, invece, si ritiene sia più idoneo tenere il registro per lo svolgimento dei controlli previsti dal Legislatore.

Formulario di Trasporto (FIR)

L'articolo non è stato oggetto di intervento da parte del Legislatore, nonostante alcune richieste formulate dall'Associazione nell'ottica di assicurare la semplificazione auspicata anche dal Legislatore comunitario (es. esclusione dall'obbligo FIR dei rifiuti urbani ai centri di raccolta, chiarimento su "occasionale e saltuario" ai fini dell'esclusione dall'obbligo di tenuta del FIR dei piccoli trasporti di rifiuti non pericolosi, estensione a 6 giorni del termine di 48 ore per le soste per i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva).

Raccolta differenziata

Lo schema di decreto modifica l'articolo 205 *"Misure per incrementare la raccolta differenziata"* del D.Lgs. 152/2006 introducendo, dopo il comma 6, altri 4 nuovi commi:

comma 6-bis	previsto che i rifiuti raccolti in modo differenziato non possano essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali. Sul punto si evidenzia come, su proposta dell'Associazione, è stata aggiunta la precisazione che il divieto di miscelazione si applica solo nel caso possano essere compromesse le operazioni di
-------------	---

preparazione per il riutilizzo, il riciclo e altre operazioni di recupero, mentre secondo l'attuale art. 181, comma 4 non possono essere miscelati rifiuti raccolti in modo differenziato con altri rifiuti o materiali "aventi proprietà diverse".

comma 6-ter	prevede invece una deroga alla miscelazione nel caso di raccolta congiunta purché sia economicamente sostenibile e non pregiudichi le operazioni di recupero
comma 6-quater	introduce l'obbligo di raccolta differenziata almeno per metalli, carta, plastica, vetro e legno, oltre che per la frazione tessile entro gennaio 2022 (anticipando quindi la data prevista dalla direttiva di 3 anni), rifiuti organici, imballaggi, RAEE, pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili. Nella sua attuale formulazione, a causa di alcuni refusi, il comma non risulta pienamente comprensibile.
comma 6-quinques	incarica il MATTM, previa consultazione con le associazioni di categoria, di promuovere la demolizione selettiva al fine di consentire rimozione e trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclo di alta qualità, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da C&D, almeno per legno, frazioni minerali, metalli, vetro, plastica e gesso.

Calcolo degli obiettivi

Lo schema di decreto introduce l'articolo 205-bis, che in linea con la direttiva sui rifiuti e la decisione di esecuzione n. 2019/1004 (v. circolare associativa 92/2019), definisce le regole per il calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 181. Gli obiettivi sono calcolati tramite il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile. Il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso di quei rifiuti urbani che dopo le necessarie operazioni vengono riutilizzati; il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a una serie di operazioni, sono immessi nell'operazione di riciclo. Il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio oppure, in deroga, in uscita da qualsiasi operazione di selezione a condizione che: tali rifiuti siano successivamente riciclati; e il peso dei materiali o delle sostanze rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

Viene inoltre previsto che, ai fini del calcolo degli obiettivi:

- la quantità di rifiuti urbani biodegradabili è computata come riciclata se il trattamento genera prodotti in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto. Dal 1° gennaio 2027, potranno essere considerati riciclati solo i rifiuti organici raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte;
- le quantità di materiali End of Waste, prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento, possono essere computate come riciclate (tale formulazione è coerente con quanto proposto dall'Associazione);
- è possibile considerare nel riciclo anche i metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani;
- è possibile computare i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento. Inoltre possono essere computati anche i rifiuti esportati fuori dell'Unione purché il trattamento dei rifiuti avvenga in condizioni ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal diritto ambientale dell'Unione.

Autorizzazione Impianti

L'articolo (208) non è stato oggetto di modifica, ma a riguardo l'Associazione aveva comunque avanzato la richiesta di ripristino delle riduzioni degli importi delle garanzie fideiussorie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

Gestione degli imballaggi

Vengono allineati il **campo di applicazione** e gli **obiettivi** del decreto a quelli della direttiva (art. 217, comma 2). È stata recepita l'indicazione fornita dall'Associazione di inserire la preparazione per il riutilizzo tra le attività da incentivare in quanto prevista dall'art. 179 recante i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Sono state aggiornate le **definizioni** di cui all'articolo 218 afferenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, secondo le nuove definizioni previste dalla direttiva (UE) 2018/ 852.

Non è stata purtroppo presa in considerazione la richiesta dell'Associazione di annoverare tra i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori quello relativo allo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti

di imballaggio che costituiscono un aspetto che condiziona fortemente la sostenibilità economica delle attività di riciclo (analogo problema all'art. 178-bis).

Sistemi di restituzione anche con cauzione (art. 219-bis)	Riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione (articolo 219-bis) al fine di assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Detti sistemi possono applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Un decreto del Ministero dell'Ambiente dovrà individuare gli obiettivi qualitativi e/o quantitativi; l'impiego di premialità e di incentivi economici; una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (art. 219)	Introdotta il riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell'allegato IV-bis della direttiva 2018/851, e recepiti nell'allegato L-ter del decreto di recepimento (nuovi mercati per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili) Posto in capo ai produttori e utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori.
Obiettivi di recupero e riciclaggio (art. 220)	Attuate le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio , come recepiti all'allegato E (v. tabella) che prevede che entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio debba essere riciclato, obiettivo che diventa il 70% in peso entro il 31 dicembre 2030. Per il dettaglio del calcolo degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio si rinvia al commento relativo all'articolo 205, il cui testo viene interamente ricalcato dai nuovi commi inseriti nell'art. 220.
Raccolta differenziata e obblighi della P.A. (art. 222)	Aggiornati gli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti le operazioni di raccolta differenziata . In tale ambito è stato previsto di porre i costi per tale servizio a carico dei produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all'80% . Tali somme dovranno essere versate ai bilanci comunali con destinazione vincolata, in modo da coprire parte dei costi del servizio e quindi della TARI a carico dei cittadini. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ovvero i Comuni) devono garantire la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti.

Allegato E

Entro il 31 dicembre 2025 almeno 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio		Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio	
Obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio		Obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio	
Plastica	50%	Plastica	55%
Legno	25%	Legno	30%
Metalli ferrosi	70%	Metalli ferrosi	80%
Alluminio	50%	Alluminio	60%
Vetro	70%	Vetro	75%
Carta e cartone	75%	Carta e cartone	85%

Gestione di particolari categorie di rifiuti

Il nuovo articolo 227 fa salva la disciplina di cui agli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, e opera un rinvio alla disciplina vigente per alcune tipologie di rifiuto, come ad esempio i RAEE e le pile, i rifiuti sanitari e veicoli fuori uso.

Per quanto concerne le norme relative alla gestione di particolari categorie di rifiuti, il testo predisposto dal Ministero dell'Ambiente e sottoposto all'attenzione degli stakeholder prevedeva un'articolata disciplina che riguardava in sintesi: i criteri direttivi per la gestione, i criteri per la determinazione del contributo ambientale e suo impiego, sistemi di gestione alternativi in forma individuale o collettiva. Tali disposizioni sono state stralciate nella versione attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

- **Veicoli fuori uso**

Il provvedimento riordina e coordina le disposizioni del D.Lgs. n. 209/2003, al fine di renderle coerenti con la disciplina prevista dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 che ha abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al

quale molte disposizioni del D.Lgs. n. 209/2003 fanno rinvio. Sono stati aggiornati i rimandi al decreto Ronchi in esso contenuti, in particolare, nelle parti relative alle definizioni e, soprattutto, alla disciplina delle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio degli impianti coinvolti nella filiera dei veicoli fuori uso.

Raccolta (Articolo 5)	- Se il veicolo è destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti; - il "centro di raccolta", al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita; - obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003; - i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale, non limitando la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue; - obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche; - obbligo per i titolari dei centri di raccolta, di effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA - le imprese di autoriparazione possono consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06.
Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso (articolo 6)	- l'introdotta un termine per la messa in sicurezza del veicolo (7 giorni dalla presa in carico del veicolo) - introdotta una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti del veicolo fuori uso; - obbligo per i produttori di assicurare l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati attraverso la verifica sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda; - previsione, in deroga a quanto stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.
Reimpiego e recupero (articolo 7)	le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini. i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso centro di raccolta.
Altre modifiche	- aggiornate le modalità di comunicazione dei dati relativi ai veicoli fuori uso ripristinando l'utilizzo del MUD di cui alla legge 25 gennaio 1994 (art. 11, co. 3); - possono essere considerate "prodotto" ed essere reimmesse sul mercato come tali le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di condizionamento (art. 15, co. 7). Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare sui documenti di vendita i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato; - obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Il termine per l'adeguamento è il 31 dicembre 2020.

- **RAEE e rifiuti di pile e accumulatori**

Lo schema di D.Lgs. recepisce gli articoli 2 e 3 della Direttiva UE 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui RAEE.

Per quanto riguarda i **RAEE** lo schema di D.Lgs. propone un'unica modifica al D.Lgs. 49/2014 con la sostituzione del comma 2 dell'art. 31 *"Monitoraggio e comunicazione"*, prevedendo che la relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE (recepita con il D.Lgs. 49/2014) va trasmessa dal MATTM alla CE non più ogni tre anni ma annualmente.

Si evidenzia come Associazione abbia lavorato, fino alla fine del mese di gennaio 2020, su una proposta del MATTM che prevedeva una riorganizzazione dell'intero sistema di gestione dei RAEE con modifiche significative al testo del D.Lgs. 49/2014. Il testo per il recepimento che era stato oggetto di confronto con gli stakeholder, sul quale era stato inviato al MATTM un documento di posizione con le osservazioni e le proposte puntuali di modifica, è stato completamente sostituito dall'attuale schema di recepimento, che contempla solamente quanto contenuto nelle direttive europee di riferimento.

- ***Rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie***

L'articolo 230 non è stato oggetto di intervento da parte del Legislatore, nonostante l'Associazione abbia proposto una nuova formulazione del comma 5 per eliminare alcune criticità legate alle specifiche condizioni operative di questo settore, favorendo, al contempo, uniformità di interpretazione e comportamenti nell'applicazione della norma stessa.

Aspetti sanzionatori

Premesso che la modifica apportata dal Legislatore viene fatta su un articolato ad oggi abrogato dalla Legge n. 12/2019 – *Legge di semplificazione*", si segnala che nell'ambito dell'apparato sanzionatorio previsto all'art. 258, è stata accolta la richiesta associativa di escludere dalle sanzioni la ***mera correzione di dati inviati al REN, comunicata entro 15 giorni di calendario dall'avvenuta trasmissione.***